

VERBALE DELLA RIUNIONE TENUTASI IN DATA 19.03.2020 TRAMITE MICROSOFT TEAMS

Oggetto della riunione: modalità di svolgimento tramite il Programma Microsoft Teams delle udienze da remoto di cui al Decreto del Presidente del Tribunale di Rimini n. 13/2020

PARTECIPANTI alla riunione:

dott.ssa Elisa Dai Checchi, quale referente Area1

Dott.ssa Silvia Rossi, quale MAGRIF settore civile

Avv.to Silvia Andruccioli, quale referente per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per l'Area Famiglia

Avv.to Stefano Tognacci, quale referente informatico del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Premessa: specificazione delle cause rientranti nel primo punto del Decreto del Presidente del Tribunale n. 13/2020, ovvero *“Cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità (non limitate quindi alle sole controversie alimentari in senso stretto)”*.

Per tale locuzione devono intendersi procedimenti aventi ad oggetto obbligazioni alimentari, ovverossia le controversie in cui venga in questione un obbligo di versamento, a qualsiasi titolo dovuto, purché rispondente ad un effettivo stato di bisogno.

La trattazione delle cause nel periodo di sospensione come stabilito dall'art.83 del Decreto legge n. 18/2020 (al momento previsto sino al 15.4.2020) - con riguardo alle udienze già fissate per la trattazione nel periodo di sospensione- è soggetta alle seguenti precisazioni:

i) Verranno rinviate d'ufficio, salva comunicazione motivata di urgenza in cui venga rappresentata la sussistenza di una componente alimentare dell'assegno richiesto

(comunicazione che parte ricorrente dovrà depositare nel fascicolo telematico almeno 7 giorni prima dell'udienza già fissata), le seguenti controversie:

- separazioni consensuali, divorzi congiunti, in generale procedimenti di volontaria giurisdizione promossi con ricorso congiunto, atteso che in questi casi vi è un accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti;
- divorzio giudiziale, in cui sono già vigenti disposizioni che disciplinano eventuali obblighi alimentari, in quanto in questo caso restano vigenti le disposizioni già date in corso di separazione;
- procedimenti ex art. 710 c.p.c., per modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, nonché ex art. 337 quinquies c.c. atteso che rimangono in essere le condizioni già in vigore.

ii) Verranno, invece, tenute le udienze presidenziali delle separazioni giudiziali e le prime udienze dei procedimenti di famiglia di fatto in cui non vi siano già previsioni relative a obblighi alimentari e vi sia richiesta di assegno per il coniuge o per la prole.

In tal caso, l'udienza verrà celebrata esclusivamente previa segnalazione della sussistenza della componente strettamente alimentare (effettivo stato di bisogno), effettuata mediante deposito di comunicazione ad onere della parte ricorrente almeno 7 giorni prima dell'udienza già fissata nel fascicolo telematico.

Ciò premesso e chiarito, i partecipanti alla riunione concordano le seguenti modalità di svolgimento dell'udienza da remoto.

IPOTESI 1: Entrambe le parti risultano già costituite telematicamente

In questa ipotesi il procuratore della parte interessata dovrà depositare - **almeno 7 giorni prima dell'udienza fissata** - comunicazione di trattazione dell'udienza con evidenziazione della componente strettamente alimentare che giustifichi la trattazione della causa stessa.

Si raccomanda di effettuare il deposito telematico come 'Atto generico' evidenziando nella preparazione della busta telematica il deposito come URGENTE (quindi mettendo il flag nell'apposita casella).

In caso di valutazione positiva da parte del giudice della necessità di trattazione della causa, la Cancelleria inoltrerà ai Procuratori delle parti comunicazione del provvedimento di accoglimento dell'urgenza; i Procuratori, ricevuto il provvedimento del Giudice, dovranno depositare - entro tre giorni prima della data fissata di udienza - atto contenente quanto segue:

- A) Indicazione della Autorità, numero di R.G., nomi dei Procuratori e delle Parti;
- B) Dichiarazione del procuratore della parte di possibilità per il proprio cliente di disporre di computer o smartphone, indirizzo mail e programma Microsoft Teams;
- C) OPPURE, certificazione del procuratore della parte di non possedere ovvero di non essere in grado di utilizzare, al fine di effettuare il collegamento da remoto tramite il programma Microsoft Teams, un computer o uno smartphone e/o un indirizzo email.

Nel caso di adesione all'udienza da remoto, la comunicazione dovrà contenere anche i seguenti dati:

- Indirizzo Mail (ordinaria e non pec) del Procuratore, oppure del Sostituto di udienza, alla quale lo stesso riceverà il link del Giudice di invito alla videoconferenza;
- Mail della parte rappresentata che ha dichiarato di essere in grado di partecipare all'udienza in videoconferenza, alla quale la stessa riceverà il link del Giudice di invito alla videoconferenza
- Contatto telefonico del Procuratore o del suo Sostituto d'udienza (preferibilmente cellulare), per eventuali contatti in caso di difficoltà della connessione o gestione dell'udienza; concordandosi che il Giudice provvederà a contattare telefonicamente il Procuratore o il suo Sostituto nel caso in cui lo stesso non risulti presente in videoconferenza al momento della sua apertura all'ora stabilita per l'udienza.

Per quanto concerne lo svolgimento del procedimento si fa rinvio al decreto del Presidente del Tribunale n. 12/2020 che si intende qui integralmente richiamato.

Nel caso di malfunzionamento del sistema informatico nel giorno fissato per l'udienza, il giudice- di concerto con i procuratori delle parti- disporrà sulle modalità del prosieguo dell'udienza.

- Nel caso in cui il procuratore dichiari, di contro, l'impossibilità per la parte di partecipare all'udienza mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice con decreto fuori udienza disporrà le modalità di svolgimento dell'udienza che, a tal fine, potrà essere anche differita ad altra data. Nel caso in cui il giudice disponga che l'udienza sia tenuta con modalità tradizionale, i Procuratori e le parti saranno tenute a presentarsi fisicamente in Tribunale davanti al giudice. Alla predetta udienza la parte impossibilitata a partecipare con modalità da remoto esibirà al Giudice autocertificazione nella quale viene dichiarato di non possedere ovvero di non essere in grado di utilizzare, al fine di effettuare il collegamento da remoto tramite il programma Microsoft Teams, un computer o uno smartphone e/o un indirizzo email.

Il Procuratore della parte acquisirà l'originale della predetta autocertificazione e ne curerà il deposito telematico nei successivi tre giorni lavorativi.

L'udienza si svolgerà alla presenza del Giudice, delle parti e dei loro procuratori nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in vigore.

IPOTESI 2: parte resistente non risulta costituita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'udienza.

Dando per acquisito che la costituzione della Parte resistente dovrà in ogni caso essere effettuata solo ed esclusivamente con modalità telematica a mente di quanto stabilito dal D.L. 8/3/2020 n. 11 e ribadito dal DL 18/2020, art 83 comma 11, nel caso di costituzione successiva a 7 giorni prima della data di udienza sarà onere del Procuratore del resistente depositare contestualmente all'atto costitutivo anche le dichiarazioni e comunicazioni sopra descritte sub B e C.

A seconda della possibilità o meno per la parte personalmente di partecipare all'udienza da remoto tramite il programma Microsoft Teams, si procederà con una delle due modalità sopra riportate all'IPOTESI 1.

IPOTESI 3: resistente contumace.

La parte resistente non costituita non avrà diritto di presenziare all'udienza senza Procuratore. Il giudice, quindi, disporrà sulle richieste formulata dalla parte ricorrente, dando atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione.

I partecipanti alla riunione concordano di sottoporre il presente verbale all'approvazione del Presidente del Tribunale e del Consiglio dell'Ordine.

Rimini, 19.03.2020

La dott.ssa Elisa Dai Checchi, referente dell'area 1

La dott.ssa SILVIA ROSSI – MAGRIF del settore civile

L'avv.to SILVIA ANDRUCCIOLI- Referente per la materia famiglia del Consiglio dell'Ordine

L'Avv.to STEFANO TOGNACCI- Referente per il Telematico del Consiglio dell'Ordine